

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA OSPEDALIERA
“SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO” DI ALESSANDRIA
DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE
DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE QUARTIERE OPERATORIO
OSPEDALE INFANTILE

T R A

l'Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo” di Alessandria, cod. fiscale e partita I.V.A. 01640560064, appresso indicata come “Committente”, rappresentata dal Direttore della Struttura Complessa “Tecnico”, arch. Claudio Pesce, domiciliato, ai fini del presente contratto, in via Venezia 16, Alessandria, sede legale dell'Azienda, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della deliberazione n. 2614 del 20.12.1999,

E

....., nato a il, part. IVA, con studio in, via, iscritto all'Ordine degli della Provincia di al n. dal, in seguito denominato “Professionista”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Professionista,, che accetta, l'incarico di svolgere le seguenti prestazioni relative agli interventi di cui in oggetto:

- a) **progetto preliminare**, costituito dalla documentazione di cui al Titolo III, Capo II, sezione seconda del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; il

progetto preliminare dovrà essere presentato all'Ente Committente entro gg. 30 naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare/contratto;

- b) **progetto definitivo:** costituito dalla documentazione di cui al Titolo III, Capo II, sezione terza del D.P.R. n.554/'99. Il progetto definitivo dovrà essere presentato all'Ente Committente entro gg. 30 naturali e consecutivi dalla richiesta del Committente; il progetto definitivo, oggetto della presente selezione, potrà costituire la base dello svolgimento della gara d'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori (appalto integrato), ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (applicabile ai sensi dell'art. 253, c. 1-quinquies del d.lgs. 12.04.2006, n. 163, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sui contratti pubblici). Considerato che, ai sensi del cit. art. 19, si può procedere ad appalto integrato qualora la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera, il Committente si riserva di affidare al professionista aggiudicatario della presente selezione la redazione del progetto esecutivo e la relativa attività di coordinamento per la sicurezza, nel caso in cui il Committente decidesse di non procedere, a seguito della determinazione definitiva degli importi dei lavori, successivamente alla redazione del progetto definitivo, a gara d'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori;
- c) **progetto esecutivo (eventuale):** costituito dalla documentazione di cui al Titolo III, Capo II, sezione quarta del D.P.R. n.554/'99 e da ogni altro documento necessario per l'espletamento della gara d'appalto.

Tutta la documentazione costituente il progetto esecutivo dovrà essere consegnata al Committente entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Committente, anche mediante fax.

d) **direzione lavori:** tale prestazione deve essere espletata in base alle disposizioni di cui al titolo IX, capo I del D.P.R. n.554/'99; comprende la sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario, l'eventuale emanazione di disposizioni e ordini di attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e la sorveglianza della buona riuscita della stessa. Nel corso dell'esecuzione il Direttore dei Lavori deve accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica.

Inoltre il Direttore dei Lavori deve espletare le seguenti attività:

1. l'eventuale revisione e aggiornamento prezzi;
2. l'aggiornamento dei grafici in relazione alle sopravvenute varianti in corso d'opera;
3. collaborare con il R.U.P. alla verifica presso gli enti preposti, contestualmente ad ogni emissione di Stato d'Avanzamento Lavori, della regolarità da parte dell'appaltatore in ordine all'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi, previsti dalle leggi vigenti, nei confronti del personale che opera in cantiere e, in particolare, verificare che i lavoratori dipendenti dall'appaltatore o dal subappaltatore risultino indennizzati, per eventuali danni, ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 26, comma 4, d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le verifiche delle condizioni di cui all'art.26, comma 4, d.lgs.

n.81/2008, da effettuarsi periodicamente, dovranno essere annotate sul Giornale dei lavori;

4. verificare i prezzi praticati dall'appaltatore per i lavori e le opere affidate in subappalto, comunicando al Committente le proprie determinazioni entro 5 giorni dal ricevimento della copia del contratto di subappalto (il silenzio vale come attestazione di congruità); controllare che l'impresa o le imprese subappaltatrici presenti in cantiere siano state precedentemente autorizzate dalla Stazione Appaltante e che la quota di lavori da queste eseguita nell'ambito della categoria prevalente non superi il limite del 30%. Il Direttore dei Lavori è tenuto alla rigorosa vigilanza circa il rispetto delle norme regolanti eventuali subappalti.
5. ai sensi dell'art. 134, c. 3 del cit. D.P.R., il D.L., qualora occorra, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante;
6. dovrà, eventualmente, effettuare l'assistenza giornaliera in cantiere, se richiesta e affidata dal Committente con specifico provvedimento di affidamento incarico.

L'Assuntore potrà avvalersi di collaboratori che avranno libero accesso al cantiere, ferma restando l'unicità dello stesso Direttore dei lavori nei confronti del Committente. Detti nominativi dovranno peraltro essere preventivamente comunicati al Committente e da questi accettati;

- e) **misura e contabilità dei lavori:** il Direttore dei Lavori deve espletare tale attività con riferimento alle disposizioni del Tit. XI del D.P.R. n.554/'99 cit.

f) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (eventuale):

il Professionista individuato quale responsabile delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 91 (*“Obblighi del coordinatore per la progettazione”*) e all'Allegato XV (*Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ed all'art. 131 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163;

g) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: il Professionista

individuato quale responsabile delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 92 (*“Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori”*) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e all'art. 36-bis del testo coordinato del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Inoltre il Professionista è tenuto a presentare alla S.C. “Tecnico” dell'Azienda Ospedaliera, mensilmente e, comunque, entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni connesse alla sicurezza. La scadenza di cui sopra è indipendente dalla tempistica dei sopralluoghi che il Professionista deciderà di effettuare in via autonoma. La mancata presentazione del rapporto nei termini predetti costituisce inadempimento contrattuale.

ART. 2 - PENALI PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione alle scadenze previste dal presente contratto e dalle norme di legge, saranno

applicare le penali nella misura dell'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giornata lavorativa di effettivo ritardo.

ART. 3 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il compenso per i servizi di cui sopra è stato determinato ai sensi del D.M. 4.4.2001 e della legge 02.03.1949, n. 143, come di seguito indicato: progetto preliminare: aliquote 0,10 per Ic e 0,12 per III b e IIIc; progetto definitivo: aliquote 0,31 per Ic e 0,26 per III b e IIIc; progetto esecutivo: aliquote 0,24 per Ic e 0,27 per III b e IIIc; D.L.: aliquota dello 0,35; misura e contabilità: Tab. E legge n.143/1949 (riduzione del 30% per le opere impiantistiche); coordinam. per la sic. prog.: aliquota dello 0,15 (sull'importo complessivo dei lavori, cat. Ic); coordinam. per la sic. esec.: aliquota dello 0,25 (sull'importo complessivo dei lavori, cat. Ic); cert. di reg. esec.: a discrezione; oneri accessori: D.M. 4.4.2001; perizie suppletive e di variante: in base alle disposizioni dell'Ordine professionale di appartenenza. Gli onorari sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dal Professionista in data, ed ammontano, complessivamente, ad €....., compresi gli oneri accessori, al netto di contributo Inarcassa 2% ed I.V.A. 20% e al lordo della ritenuta d'acconto, salvo variazioni dell'importo dei lavori.

progettazione preliminare	€
progettazione definitiva	€
progettazione esecutiva	€
direzione lavori	€
misura e contabilità	€
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	€
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€
redazione del certificato di regolare esecuzione	<u>€</u>

Totale €

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, **l'Affidatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza della causa che comporta la maggiorazione**, per l'adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili che si rendessero necessari. **In caso di tardiva comunicazione al Committente, non saranno riconosciute all'Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal presente contratto.**

Per quanto non regolato e non in contrasto con le condizioni e le disposizioni del presente disciplinare, si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

Tutte le parcelle sono calcolate, in ogni caso, una sola volta e per un solo professionista anche se a concorrere all'elaborazione delle documentazioni e delle attività avranno contribuito più professionisti. Il professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di altri professionisti ma resterà l'unico responsabile nei confronti del Committente. I collaboratori sono liquidati direttamente dal Professionista senza che alcuna maggiorazione derivi al Committente per le suddette collaborazioni.

Nessun'altra aliquota o percentuale o imponibile deve essere applicata al di fuori di quelle riportate nel presente disciplinare.

ART. 4 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

- progettazione preliminare: a seguito di approvazione del progetto preliminare da parte dell'Azienda Ospedaliera e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla presentazione degli elaborati previsti ai sensi di legge;
- progettazione definitiva: a seguito di approvazione del progetto definitivo da parte dell'Azienda Ospedaliera e della polizza di cui all'art. 6 da parte del Professionista e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla presentazione degli elaborati previsti ai sensi di legge;
- progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: a seguito di approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente e delle autorità competenti e la presentazione della polizza di cui all'art. 6 da parte del Professionista;
- direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e misura e contabilità: il 90% della parcella maturata in relazione all'importo di ogni Stato d'Avanzamento Lavori a seguito di emissione del Certificato di pagamento all'impresa; il residuo 10%, a saldo, sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di approvazione del Certificato di regolare esecuzione. Nessun compenso od indennizzo relativo alla Direzione Lavori spetterà al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati, fatto salvo il solo rimborso di eventuali spese autorizzate e documentate;
- Perizie suppletive e di variante: il 100% dell'onorario sarà corrisposto ad avvenuta approvazione della perizia da parte del Committente e delle autorità competenti, non oltre sei mesi dalla data di consegna di tutti gli elaborati.

A seguito del verificarsi delle condizioni sopra indicate, tutti i compensi saranno corrisposti entro 90 giorni dalla presentazione della fattura.

I pagamenti dei compensi al Professionista, di cui al presente articolo, saranno corrisposti entro le scadenze sopra riportate, dopodiché, sulle somme dovute ed eventualmente non pagate, decorreranno gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d'Italia.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si incarica di fornire tutte le documentazioni tecniche, eventualmente in suo possesso, e di autorizzare il Professionista ad effettuare i sopralluoghi e i rilievi necessari per l'espletamento dell'incarico. Restano a carico del Committente le spese relative a rilasci di permessi, autorizzazioni, gli eventuali oneri per la taratura della parcella se richiesta dal Committente, il contributo Inarcassa 2% e il rimborso dell'IVA.

ART. 6 – ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il Professionista incaricato della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva deve essere munito, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera il Committente dal pagamento della parcella professionale.

In ottemperanza agli adempimenti correlati alla contabilità generale economico-patrimoniale, trimestralmente il Professionista dovrà comunicare al Committente l'importo relativo a tutti i lavori e a tutte le prestazioni professionali relative all'incarico in argomento (es.: l'importo maturato dal 1° gennaio 2010 al 28 febbraio 2010 e l'importo stimato per il mese di marzo; l'importo maturato dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2010 e l'importo stimato per il mese di giugno, e così via). La mancata comunicazione dei dati concernenti l'importo delle prestazioni maturate, entro le scadenze indicate nelle richieste, costituisce inadempimento contrattuale.

ART. 7 – OBBLIGHI RELATIVI ALL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti conseguenti alla costituzione dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 7 del cit. d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e contemplati al comma 8 del medesimo articolo. Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. Qualora l'Amministrazione, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 8, del cit. d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per cause imputabili al Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione appaltante di fornire prova adeguata del fatto che

detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista.

ART. 8 – RISPETTO DELLA PRIVACY

Il Professionista si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonchè sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 196 del 30.06.2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Professionista e il Committente circa l'applicazione del disciplinare stesso e che non si potessero definire in via amministrativa, sarà competente esclusivamente il foro di Alessandria. Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle normative di legge.

Letto, firmato e sottoscritto

Alessandria, lì

Per delega del Direttore Generale

Il Professionista:

il Direttore della S.C. Tecnico

.....

Arch. Claudio Pesce

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, l'Affidatario dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli:

- 1, comma d) punto 3: *“verificare che i lavoratori dipendenti dall'appaltatore o dal subappaltatore risultino indennizzati, per eventuali danni, ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 26, comma 4, d.lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.); le verifiche delle condizioni di cui all'art.26, comma 4, d.lgs. n.81/2008, da effettuarsi periodicamente, dovranno essere annotate sul Giornale dei lavori”*);
- 1, comma g) *(il Professionista è tenuto a presentare alla S.C. “Tecnico” dell'Azienda Ospedaliera, mensilmente e, comunque, entro la scadenza stabilita dal Responsabile del Procedimento, un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni connesse alla sicurezza)*;
- 2: *“In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate in relazione alle scadenze previste dal presente contratto e dalle norme di legge, saranno applicate le penali nella misura dell'1 per mille del corrispettivo professionale per ogni giornata lavorativa di effettivo ritardo”*;
- 3: *“Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza della causa che comporta la*

maggiorazione, per l'adozione dei provvedimenti amministrativo-contabili che si rendessero necessari. In caso di tardiva comunicazione al Committente, non saranno riconosciute all'Affidatario eventuali somme oltre a quelle previste dal presente contratto”;

- 4: *“A seguito del verificarsi delle condizioni sopra indicate, tutti i compensi saranno corrisposti entro 90 giorni dalla presentazione della fattura”.*

Letto, firmato e sottoscritto in data

Il Professionista
